



CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

PRESSO LA RSA PADENGHE POSTO LETTO

ACCREDITATO NON A CONTRATTO

TRA

***PROGETTO SALUTE ONLUS con sede in Via Moretto,12 (BS), P.I. 02256690989
legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Gipponi Angelo (di seguito per
brevità denominato Ente Gestore);***

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a _____ il _____
residente a _____ in _____ N. ____
Codice fiscale _____ Tessera Sanitaria n. _____
Ospite R.S.A.

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. ____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail _____
In qualità **referente** per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti
l'Ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario nell'eventuale impossibilità
di fornirle direttamente all'Ospite stesso (**di seguito per brevità denominato**
Obbligato)

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. ____
Codice fiscale _____ tel _____ e-mail _____
in qualità di **Amministratore di Sostegno/Tutore** (si allega copia del Decreto di nomina)

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. ____
Codice fiscale _____ tel _____ e-mail _____
Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura (**di seguito per brevità denominato**
Obbligato)



PREMESSO CHE:

PROGETTO SALUTE ONLUS è Ente Gestore della **RSA F.LLI BERETTA SAN GIUSEPPE DI PADENGHE** è autorizzata al funzionamento dalla Regione Lombardia alla gestione di posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in regime di autorizzazione;

la Residenza Sanitaria Assistenziale accoglie persone anziane non autosufficienti, d'ambo i sessi, persone non curabili a domicilio, purché non affette da malattie infettive e contagiose o da disturbi mentali incompatibili con la vita comunitaria;

l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria di volta in volta in vigore;

all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente comunicati con il richiedente, debbono essere presentati i seguenti documenti:

- codice fiscale- tessera sanitaria **ORIGINALE**
- documento d'identità in corso di validità **ORIGINALE**
- tessera esenzione ticket
- autocertificazione di residenza e stato famiglia
- eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la documentazione sanitaria
- copia verbale d'invalidità

all'atto dell'accoglimento per ogni Ospite viene istituito un fascicolo sociosanitario contenente le notizie necessarie per la procedura di permanenza in comunità e sul quale verranno trascritti gli accadimenti quotidiani relativamente lo stato di salute dell'Ospite nonché il piano assistenziale individuale (P.A.I.) che verrà comunicato e condiviso con l'Ospite o con il suo referente individuato dal presente contratto.

L'Ente Gestore è in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per coprire eventuali danni cagionati all'Ospite, anche per danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza e imperizia. La franchigia previste dalle polizze stipulate viene direttamente assunta in capo dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore eroga i servizi sociosanitari assistenziali in ottemperanza della normativa regionale vigente garantendo la presenza delle figure professionali assistenziali, educative e sanitarie nelle modalità richieste.



L'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 PRESTAZIONI A CARICO DELLA RSA

Il trattamento dell'Ospite presso questa RSA comprende tutti i servizi e le prestazioni socio-sanitarie a favore dell'Ospite come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in ordine alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e dalla Carta dei Servizi della RSA che si allega.

In particolare la RSA fornirà le seguenti prestazioni:

- assistenza medica generica precisando però che l'Ospite mantiene il proprio medico di Medicina Generale sia per quanto concerne le visite sia per quanto concerne qualsiasi tipo di prescrizione di farmaci e visite (fornitura ausili per incontinenza);
- assistenza infermieristica diurna e notturna;
- somministrazione di farmaci (non fornitura);
- assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA);
- prestazioni fisioterapiche;
- percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- servizio di parrucchiere, barbiere, lavanderia e guardaroba;
- prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero;
- fornitura ai corredi da letto, pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'Ospite;



- prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero;
- fornitura ai corredi da letto, pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'Ospite;
- favorire e promuovere i rapporti sociali in particolare con i famigliari.
- prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero;
- fornitura ai corredi da letto, pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'Ospite;
- favorire e promuovere i rapporti sociali in particolare con i famigliari.
- prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero;
- fornitura ai corredi da letto, pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'Ospite;

Sono esclusi i seguenti interventi:

- onorari e compensi per prestazioni richieste dall'utente o dai suoi familiari (visite specialistiche, visite mediche e infermieristiche effettuate da professionisti non convenzionati) non fornite e non prescritte dalla RSA. Anche il trasporto per tali interventi è a carico dell'utente;
- visite mediche effettuate dal proprio Curante di Medicina Generale compresa la fornitura dei farmaci;
- ogni altra prestazione non prevista espressamente dalla documentazione allegata.

ART. 3 OBBLIGHI PER L'OSPITE E GARANTI

Sottoscrivendo il presente contratto l'Obbligato si impegna in solido con l'Ospite alla corresponsione mensile della retta, come fissata di volta in volta dall'Ente Gestore, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. Codice civile, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Egli assume in particolare l'onere del versamento del deposito cauzionale e del pagamento della retta di degenza.



ART. 4 DATI

L'Obbligato è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari) in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli obbligati le spese e gli eventuali danni.

L'obbligato sarà interpellato dall'Ente Gestore per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegna a provvedere al trasferimento dell'Ospite che, per qualsiasi motivo, non possa o non voglia più restare presso questa RSA.

ART. 5 PRESTAZIONI A CARICO DELL'OSPITE

La retta a carico degli ospiti, al momento della stipula del presente contratto, prevede un contributo giornaliero differenziato a seconda della RESIDENZA AL GIORNO PRECEDENTE L'INGRESSO IN STRUTTURA e di altri parametri così come di seguito specificato:

CITTADINI RESIDENTI

Descrizione camera	Retta mensile
Camera a 2 letti	

CITTADINI NON RESIDENTI

Descrizione camera	Retta mensile

L'importo della retta viene periodicamente determinato dall'Ente Gestore, anche durante l'anno di riferimento, sulla base sia dei contributi pubblici erogati in regime di accreditamento dei servizi, sia dei risultati di gestione della RSA.

La retta a carico dell'Ospite può anche variare in corso di degenza nel caso di cambiamenti delle condizioni psico-fisiche del degente che implicino un tipo di assistenza diverso da quello inizialmente convenuto ovvero in caso di mutamento delle condizioni di ospitalità.

In caso di variazione in aumento della retta l'Ospite (o l'Obbligato) verrà informato a mezzo lettera a.r, PEC o a mano, o con altro mezzo ritenuto idoneo; egli avrà diritto di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da fare pervenire alla RSA entro 20 giorni dalla avvenuta informativa.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuta dimissione dell'Ospite dalla struttura, a cura e spese degli Obbligati medesimi, entro 20 giorni dalla manifestazione di recesso.



Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza.

Nel silenzio degli obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART. 6 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

L'importo della retta verrà fatturato anticipatamente, al 10/mese. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario entro il giorno 10 del mese corrente. La retta è dovuta dal giorno di ingresso al giorno di dimissione inclusi. In caso di mancato tempestivo pagamento l'Ospite e/o gli Obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e l'Ente Gestore sarà legittimato ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art.8. In tal caso l'Ente Gestore diffiderà l'Ospite e/o gli Obbligati, a mezzo di raccomandata A.R., PEC alla ricostituzione del medesimo deposito cauzionale entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art.1456 codice civile.

Sarà cura dell'Ospite o dell'amministratore di sostegno/tutore richiedere al Comune di competenza eventuali contributi per il pagamento della retta di degenza. Nel caso in cui il contributo concesso non venga erogato direttamente all'Ospite ovvero amministratore di sostegno/tutore, l'Ospite ovvero amministratore di sostegno/tutore autorizzano l'Ente Gestore ad incassare il predetto contributo direttamente dal Comune erogante.

ART. 7 ASSENZE

In caso di assenza continuativa dell'Ospite dalla struttura a decorrere dal 15° giorno, qualunque sia il motivo (ricovero ospedaliero o altro) e per tutta la durata della stessa, verrà effettuata una riduzione giornaliera pari a € 10,00.

Nel contempo a partire dal 16° giorno di assenza, la retta verrà maggiorata della mancata contribuzione tariffaria regionale.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di garanzia, circa il regolare versamento delle rette, all'atto dell'ingresso deve essere versata la somma pari a € 2.000,00

A fronte di insolvenze economiche, l'Ente Gestore provvederà senza ulteriori formalità ad incamerare il deposito cauzionale.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta, l'Ente Gestore secondo i tempi definiti, formalizza diffida nei confronti degli Obbligati a mezzo di raccomandata A/R, PEC e richiede la ricostituzione del deposito cauzionale.



Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito entro 15 giorni della diffida, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 codice civile.

ART. 9 DIMISSIONI

L'Ospite potrà essere dimesso:

- per sua volontà, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi, previa richiesta da effettuarsi almeno 20 giorni prima e previo rilascio di una dichiarazione che esoneri la RSA da ogni responsabilità;
- per richiesta del Comune, o del soggetto garante, previa comunicazione da effettuarsi almeno 20 giorni prima e sempre che le condizioni dell'Ospite lo consentano;
- per la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglienza, qualora nell'Istituto non vi siano soluzioni adeguate alla sua permanenza;
- in caso di dimissioni al domicilio e di mancanza di una rete di supporto familiare adeguata, si deve provvedere alla segnalazione presso i servizi sociali del Comune di residenza e l'ATS/ASST di tale volontà, attivando le dimissioni protette.

L'Ospite, o chi ne fa le veci, che desidera lasciare definitivamente la struttura, deve farne dichiarazione scritta e presentarla alla Direzione Generale con almeno 20 giorni di preavviso ad esclusione dei trasferimenti ad altre residenze sanitarie lombarde per i quali il preavviso dovrà essere di giorni 10.

L'Ente Gestore è autorizzato ad addebitare i giorni di mancato preavviso ed eventualmente, ad introitare il deposito cauzionale se tale termine non viene rispettato.

ART. 10 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno 15/01/2024 data di ingresso dell'Ospite in RSA ed è stipulato a tempo indeterminato. Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 9;
- per recesso della RSA, nel caso previsto dell'art. 11;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto dall'art. 8;
- per ogni altra causa prevista dalla legge (mancato pagamento della retta);
- per decesso dell'Ospite



ART. 11 REVOCA

L'Ente Gestore, su proposta del Responsabile Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite oppure l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti.

L'Ente Gestore ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite o il suo comportamento sociale o quello di un suo familiare, non siano compatibili con il buon andamento della comunità. La Direzione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità con conseguente possibilità di modifica della retta di degenza, così come previsto all'articolo 5.

L'Ente Gestore inoltre può recedere dal presente contratto qualora si verificano le seguenti condizioni:

- in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della RSA, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario della RSA;
- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la RSA non sia in grado di garantire.

ART. 12 QUALITÀ DEL SERVIZIO

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 13 AUTORIZZAZIONI PER EVENTUALI ASSENZE

Le assenze di ogni tipo e di ogni durata devono essere autorizzate dal Responsabile sanitario che provvederà, se necessario, a fornire le indicazioni terapeutiche da rispettare durante il periodo di lontananza dalla struttura. Durante tale periodo di assenza l'Ente Gestore declina ogni responsabilità diretta e indiretta relative all'Ospite che si intende affidato a tutti gli effetti alla persona che lo accompagna nell'uscita dalla struttura.

ART. 14 CUSTODIA

In casi eccezionali la Direzione custodisce piccole somme di denaro/oggetti appartenenti agli Ospiti. L'Ente Gestore declina ogni responsabilità circa la sparizione di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi che si dovesse verificare all'interno della struttura assistenziale.



ART. 15 NORMATIVA APPLICABILE - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. L'Ente Gestore darà comunicazione delle eventuali modifiche tramite affissione alla bacheca in RSA e/o pubblicazione sul sito web.

L'Ente Gestore potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'ART. 9.

Eventuali modifiche del presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

ART. 16 CERTIFICAZIONI FISCALI

L'Ente Gestore rilascerà ad ogni Ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 17 RESIDENZA DELL'OSPITE

In adempimento alle disposizioni in merito alla residenza anagrafica, il responsabile della comunità entro un mese dall'ingresso provvederà al trasferimento della residenza anagrafica presso la RSA ospitante.


ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i).

I dati personali potranno essere trattati per fini amministrativi, diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e verranno comunicati ai seguenti soggetti: fornitori di servizi pubblici e/o privati in rapporto contrattuale con la RSA, organismi pubblici o privati.

Il "Titolare del trattamento" dei dati è l'Ente Gestore per mezzo del Legale Rappresentante pro-tempore.

I diritti di cui all'art. 15 del Regolamento europeo 679/2016, potranno essere esercitati rivolgendosi al predetto "Titolare del trattamento" alla mail: amm.padenghe@progettosaluteonlus.it

L'accesso alla documentazione sociosanitaria è consentito previa richiesta scritta tramite apposito modulo reperibile presso l'ufficio amministrativo della RSA; la documentazione verrà predisposta previo nulla osta del Responsabile Sanitario.



ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le parti non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto e/o le obbligazioni da esso derivanti.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato, sottoscritto

Padenghe sul Garda,

Ospite

Gli Obbligati

ENTE GESTORE

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le parti specificamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché i patti di cui agli articoli n.ri 3, 5, 6,7,8,9,11, 15,19,20 che dichiarano espressamente di approvare.

Letto, confermato, sottoscritto

Padenghe sul Garda,

Ospite

Gli Obbligati

ENTE GESTORE



dichiara/dichiarano di essere stato/i adeguatamente informato/i rispetto a:

modalità di espressione del consenso informato

tutela della privacy

modalità di accesso a forme di integrazione economica;

dichiara/dichiarano di aver preso visione di:

carta dei servizi

codice etico

modello organizzativo ex D.Lgs 231/01

Letto, confermato, sottoscritto

Padenghe sul Garda,

Ospite

Gli Obbligati

ENTE GESTORE
